
**LE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDIBILITÀ DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
CORRETTIVO DELLA C.D. “RIFORMA CARTABIA”**

(DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2002, N. 150)

Il Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2024 ha approvato il c.d. correttivo alla Riforma Cartabia, apportando modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e ad alcune leggi speciali (Legge 30 aprile 1962, n. 283; D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231)¹.

Sin da principio il Legislatore delegante (Legge 27 settembre 2021, n. 134) aveva infatti previsto siffatta possibilità ponendo quale termine i due anni successivi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia – entrata in vigore il 30 dicembre 2022) così da poter adottare eventuali disposizioni correttive ed integrative, pur nel (ovvio) rispetto degli originari principi e criteri direttivi.

La presente trattazione si soffermerà quindi sull’attuazione di siffatta previsione correttiva, e, precisamente, sui mutamenti stabiliti in ordine alla procedibilità di determinati reati (art.1, comma 15, Legge n. 134/21²).

Nella premessa al decreto correttivo in analisi è invero ribadito il fine ultimo della c.d. Riforma Cartabia, ossia, l’implementazione di un procedimento penale che possa dirsi “efficiente”.

¹ Si tratta, rispettivamente, della modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “*Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*”; delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace; infine, della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

² La disposizione di cui all’art.1, comma 15, L. n. 134/2021 prevede “*Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, primo comma, del codice penale; b) prevedere l’estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell’ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità; c) prevedere l’obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l’atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico; d) prevedere quale remissione tacita della querela l’ingiustificata mancata comparizione del querelante all’udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone*”.

L'efficientamento vorrebbe poter fungere da volano per tutta una serie di modifiche ed interventi compiuti sulla normativa penalistica, ricomprendendo, per ciò che qui interessa, l'istituto della procedibilità per il tramite della querela.

Come noto, già con la Riforma Orlando³ la perseguibilità a querela ha accresciuto il proprio ruolo di filtro processuale: un ruolo che è stato solo confermato dalla c.d. Riforma Cartabia, che ha già portato ad un considerevole aumento dei reati procedibili a querela⁴.

Il decreto correttivo propone oggi interventi volti a modificare in maniera mirata due specifiche fattispecie: le lesioni personali ed il danneggiamento.

Anzitutto, per ciò che concerne l'ipotesi disciplinata dall'articolo 582 c.p. "*Lesione personale*", la correzione interessa i soli casi di lesioni in danno del "*personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività*"⁵.

Invero, fino all'entrata in vigore dell'art 16 D.L. 30 marzo 2023, n. 34, la perseguibilità *ex officio* per le lesioni *lievi* era fissata dal richiamo espresso alla circostanza aggravante comune di cui alla disposizione dell'art. 61, comma 1, n. 11-*octies* c.p.⁶ (art. 582, comma 2, c.p.); la procedibilità d'ufficio per le lesioni *gravi* e *gravissime* veniva fatta invece discendere dal richiamo operato dall'art. 582, comma 2, c.p. alle lesioni "*gravi*" e "*gravissime*" di cui all'art. 583 c.p. (a stabilire la procedibilità d'ufficio era cioè il richiamo espresso operato dall'art. 582, comma 2, c.p. al 583 c.p. e, implicitamente, all'art. 583-*quater* c.p.).

Il decreto correttivo mira, dunque, a risolvere definitivamente il dubbio sulla natura di circostanza o di fattispecie autonoma di reato dell'art. 583-*quater* c.p., mediante l'introduzione di un richiamo espresso all'art. 583-*quater*, comma 2, primo periodo, c.p. nel testo dell'art. 582, comma 2, c.p.

³ Cfr. D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, Legge 23 giugno 2017, n. 103.

⁴ Si tratta in specifico dei reati di: lesioni personali (art. 582 c.p.); lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-*bis* c.p.); sequestro di persona (art. 605 c.p.); violenza privata (art. 610 c.p.); minaccia (art. 612 c.p.); violazione di domicilio (art. 614 c.p.); furto (art. 624 c.p.); turbativa del possesso di cose immobili (art. 634 c.p.); danneggiamento (art. 635 c.p.); truffa (art. 640 c.p.); frode informatica (art. 640-*ter* c.p.); appropriazione indebita (art. 646 c.p.); disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) ed, infine, molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

⁵ Questa formulazione viene ripresa dall'articolo 583-*quater*, comma 2, c.p.

⁶ La disposizione di cui all'articolo 61, comma 1, n. 11-*octies* c.p. prevede "*l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività*".

Il nuovo testo dell'art. 582 c.p. risulta perciò il seguente: “1. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. **2. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11 (eties), 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità**”.

Simile intervento è stato poi operato anche in ordine alla procedibilità del delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.).

Come noto, già con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, il delitto di danneggiamento, dapprima perseguibile sempre *ex officio*, era divenuto perseguibile a querela della persona offesa nell'ipotesi di cui al comma 1, ossia laddove il fatto risultasse commesso “con violenza alla persona o con minaccia”.

Oggi con la modifica apporta dal decreto correttivo il regime di procedibilità a querela è stato esteso anche al danneggiamento di “cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”.

Il testo dell'art. 635 c.p. risulta pertanto il seguente: “1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2) opere destinate all'irrigazione; 3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. 3. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 4. Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 5. Nei casi previsti dal primo comma, **nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa.** Si procede

tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità”.

L'intervento correttivo si pone dunque il manifesto obiettivo di uniformare il regime di procedibilità del delitto di danneggiamento e del delitto di furto aggravato nel caso in cui l'azione criminosa si orienti su *“cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”*.

Infine, è importante sottolineare come la disposizione di cui all'art. 9 del decreto correttivo, rubricato *“disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità”*, abbia imposto la procedibilità a querela anche per i fatti di danneggiamento anteriori alla sua entrata in vigore, con l'accortezza, tuttavia, che la decorrenza dei termini per la relativa proposizione è posticipata alla data di entrata in vigore del nuovo testo.